

Regolamento di fondazione della Cassa decessi e di soccorso

Il Consiglio di fondazione della Cassa decessi e di soccorso della Federazione Svizzera dei Funzionari di Polizia (FSFP), in applicazione all'art. 4 degli statuti della Fondazione, approva il seguente regolamento:

Art. 1 Organizzazione

Il Consiglio di Fondazione si avvale dei servizi del Segretario generale FSFP, d'un segretario ai verbali, di un segretario addetta all'elaborazione dei dati e di un segretario contabile.

Art. 2 Assicurati

Tutti i membri della FSFP sono affiliati alla Cassa decessi e di soccorso e sono tenuti ai pagamenti dei contributi (art. 26 degli statuti della FSFP).

Art. 3 Registro degli assicurati

Un registro degli assicurati è tenuto presso il segretariato federativo. L'iscrizione nel registro s'effettua all'inizio di ogni semestre, dal momento che la sezione interessata ha annunciato il nuovo membro alla FSFP.

Il diritto alle prestazioni inizia con l'iscrizione nel registro, e cessa con le dimissioni o l'esclusione dalla FSFP.

Art. 4 Contributi

1. Ogni assicurato deve versare alla Cassa decessi e di soccorso i seguenti contributi:
 - a) una tassa d'entrata di CHF 5.– al momento dell'ammissione
 - b) un premio annuo di CHF 24.– pagabile anticipatamente in rate semestrali
 - c) un contributo annuo di soccorso di CHF 1.–
 - d) un contributo annuo alle spese di CHF 2.–, la prima volta per l'anno di ammissione

2. L'obbligo contributivo sussiste durante 35 anni, al massimo però fino al compimento dei 65 anni o alla morte dell'assicurato.

Art. 5 Indennità di riscatto

1. Chi entra a far parte della FSFP e, di conseguenza, alla Cassa decessi e di soccorso solo dopo più di un anno dalla sua definitiva ammissione al servizio di polizia, deve pagare un'indennità di riscatto a partire dal secondo anno di servizio fino alla sua ammissione alla Cassa.
Se l'ammissione al servizio di polizia avviene dopo il 35esimo anno di età, l'indennità di riscatto deve essere pagata solo per il tempo trascorso a partire da tale età.
2. L'indennità di riscatto si compone dei contributi dovuti secondo l'art. 3 per gli anni da riscattare, maggiorati di un interesse composto del 6%. Gli anni riscattati sono conteggiati per la durata dell'obbligo contributivo. La somma di riscatto non supererà i CHF 350.–.
3. Chi ha già fatto parte della Cassa decessi e di soccorso e vi viene nuovamente ammesso è tenuto a pagare tutti i contributi dal momento dell'uscita, nonché a rimborsare l'indennità di uscita a suo tempo ricevuta, il tutto maggiorato dell'interesse del 6% e dell'interesse composto. Egli pagherà inoltre una tassa di riammissione di CHF 5.–.
4. Se delle intere sezioni si affiliano alla FSFP, il Consiglio di Fondazione può decidere su base di un regime particolare l'ammontare delle somme di riscatto.

Art. 6 Incasso dei contributi e delle indennità di riscatto

1. La FSFP trasmette i relativi conteggi alle sezioni per conto della Cassa decessi e di soccorso. Le sezioni devono versare la totalità dei contributi entro la fine del semestre e le indennità di riscatto entro 30 giorni dalla data del conteggio.
2. La sezione in mora con il pagamento deve alla Cassa decessi e di soccorso un interesse di mora del 6% e una tassa di ritardo di CHF 10.– La sezione può mettere a carico degli assicurati morosi l'interesse di mora e la tassa di ritardo.
3. Se un assicurato è in ritardo di più di due trimestri nel pagamento dei contributi perde ogni diritto alle prestazioni della Cassa decessi e di soccorso; il diritto rinasce al momento in cui i contributi arretrati, l'interesse di mora e la tassa di ritardo sono stati pagati.

Art. 7 Prestazioni dell'assicurazione

1. Indennità di decesso di CHF 4'000.–
2. Con buona situazione finanziaria del patrimonio della Fondazione (grado di copertura minimo 80%) la possibilità della concessione di:
 - a) Un'indennità di decesso di CHF 1'000.- per ogni figlio minorenni o ancora in corso di formazione (fino a max. 25 anni).
 - b) Un contributo di CHF 800.- viene versato oltre all'indennità di base, come pure la somma di CHF 100.- per ogni figlio minorenni.

Una revisione tecnica dell'assicurazione ha luogo quando necessario ma regolarmente

3. Il consiglio di fondazione può fare capo ad un'agenzia di riassicurazione per il pagamento delle prestazioni di cui all'art. 7.

Art. 8 Aventi diritto

1. Hanno diritto all'indennità di decesso nell'ordine, inteso che il diritto di ogni categoria esclude quello delle seguenti:
 - a) - il coniuge dell'assicurato
- il partner registrato o il/la convivente della persona assicurata, se la convivenza di almeno tre anni è comprovata;
 - b) i figli dell'assicurato in parti uguali. Un figlio deceduto precedentemente è rappresentato e sostituito dai suoi discendenti;
 - c) i genitori dell'assicurato in parti uguali. In presenza di un solo genitore in vita, l' indennità gli è dovuta integralmente;
 - d) i fratelli e le sorelle dell'assicurato in parti uguali.
2. L'assicurato può, mediante dichiarazione scritta alla Cassa decessi e di soccorso e in deroga al capoverso 1, far beneficiare altre persone. Egli non può tuttavia privare del diritto all'indennità il coniuge, il partner registrato né il/la convivente superstite, se quest'ultimo viveva in economia domestica comune al momento del decesso, né i figli minorenni.
3. Il diritto all'indennità supplementare secondo l'art. 7 capoverso 2 spetta al figlio.
4. Se non esistono aventi diritto secondo i capoversi 1–3, l'indennità di decesso spetta alla sezione presso la quale l'estinto era da ultimo affiliato. Alla FSFP per quanto concerne i membri diretti. La sezione, rispettivamente la FSFP, deve utilizzare le citate indennità conformemente allo scopo della Cassa decessi e di soccorso.

Art. 9 Soccorso e prestito

1. Soccorso

Per sovvenire alle più urgenti necessità vitali dei soci o delle famiglie dei soci deceduti, caduti nell'adempimento del loro dovere, il Consiglio di fondazione della Cassa decessi e di soccorso conferisce all'Ufficio esecutivo della FSFP le competenze d'attribuire dei sostegni finanziari per un ammontare annuo massimo di CHF 25'000.00.

2. Prestiti

L'Ufficio esecutivo della FSFP, inoltre, ottiene dal Consiglio di fondazione della Cassa decessi e di soccorso le espresse competenze d'accordare dei prestiti. L'Ufficio esecutivo decide sull'ammontare dei prestiti, e determina ugualmente le regole del suo rimborso. A garanzia del prestito il richiedente deve sottoscrivere un'assicurazione. Il prestito è privo d'interessi per i primi dodici mesi. Se il prestito o una sua parte supera questa durata, allora l'ammontare scoperto sarà tassato al 1%.

3. Ogni anno l'Ufficio esecutivo della FSFP deve rapportare presso il Consiglio di fondazione della Cassa decessi e soccorso i sostegni finanziari elargiti così come i prestiti accordati. A partire dalla prima richiesta e in ogni momento esso è obbligato a informare il Consiglio di fondazione e di permettere l'ispezione dei documenti pertinenti.

Art. 10 Indennità di uscita

Chi lascia la FSFP e, di conseguenza, la Cassa decessi e di soccorso, ha diritto ad una indennità d'uscita a condizione che abbia pagato i contributi regolamentari durante almeno cinque anni e non rimanga in servizio di polizia.

L'indennità d'uscita ammonta a:

- a) un quarto dei premi versati in caso di appartenenza alla Cassa decessi e di soccorso durante un periodo da cinque a dieci anni;
- b) la metà dei premi versati in caso di appartenenza alla Cassa decessi e di soccorso durante un periodo superiore ai dieci anni.

I membri esclusi dalla FSFP o da una delle sue sezioni, non hanno diritto all'indennità d'uscita.

Art. 11 Comunicazioni

1. Le sezioni annunciano alla FSFP:
 - a) le ammissioni e le dimissioni, nonché le esclusioni dei membri;
 - b) i trasferimenti da una sezione della FSFP ad un'altra; tale comunicazione incombe sia alla nuova, sia alla vecchia sezione;
 - c) le riammissioni con indicazione della prima ammissione e delle dimissioni
 - d) i decessi allegando un atto di morte rilasciato dall'ufficiale di stato civile competente e, mancando il coniuge o il convivente, oppure quando l'assicurato lascia minorenni superstiti, un atto di famiglia.
2. La FSFP può, a nome della Cassa decessi e di soccorso, richiedere altri documenti ufficiali a spese degli aventi diritto.

Art. 12 Pagamento delle prestazioni e delle indennità di uscita

Il pagamento delle prestazioni e delle indennità di uscita sono effettuate per il tramite della competente sezione della FSFP.

Se esistono più aventi diritto all'indennità di decesso, il pagamento può con effetto liberatorio per la sezione avvenire a uno qualsiasi di essi.

Art. 13 Situazione di rigore

Se l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento dovessero portare a situazioni di rigore, il Consiglio di fondazione è autorizzato a derogarvi. L'art. 13 non è applicabile in questi casi.

Art. 14 Carenza di disposizioni regolamentari

Nel caso in cui il presente regolamento non contenga disposizioni applicabili a un caso particolare, il Consiglio di fondazione ha il diritto di decidere tenendo tuttavia in dovuta considerazione gli interessi della FSFP.

Art. 15 Istanze

In caso di reclami all'autorità di sorveglianza, è la sorveglianza federale sulle fondazioni la prima istanza. Per il resto le competenze sono di pertinenza dei tribunali civili ordinari.

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio di fondazione il 12 settembre 2017, ed entra in vigore il primo gennaio 2018. Esso annulla e sostituisce tutte le modifiche apportate fino a tale data.